

Progetto di legge regionale di iniziativa della Presidenza

NORME SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER I RELATIVI COMPENSI NONCHE' PER LE INDAGINI CONOSCITIVE E CONVEGNI.

Art. 1

Il Consiglio Regionale può conferire a persone estranee all'Amministrazione Regionale particolarmente qualificate, in relazione ai titoli posseduti o all'attività svolta, l'incarico di consulenza su materie di interesse regionale che richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente dal Consiglio stesso.

Art. 2

Gli incarichi di cui all'articolo precedente sono conferiti, per un periodo e un oggetto determinati, con decreto del Presidente del Consiglio Regionale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Nel decreto di conferimento sono specificate le modalità di svolgimento dell'incarico.

Art. 3

L'incarico di consulenza che richieda prestazioni continua

tive presso il Consiglio Regionale non può superare, per lo stesso oggetto, la durata di un anno e non è rinnovabile.

L'oggetto della consulenza è di volta in volta specificato e il relativo compenso è determinato all'atto del conferimento dell'incarico.

Art. 4

Il Presidente, previo parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può deliberare di affidare a uno o più esperti ovvero ad enti o istituti l'incarico di effettuare ricerche o studi su materie o questioni di interesse della Regione.

Il conferimento dell'incarico specifica l'oggetto dello studio o ricerca, i limiti temporali dell'incarico e fissa il compenso forfettario lordo.

Art. 5

Il Presidente, previo parere dell'Ufficio di Presidenza, può organizzare convegni di studio su problemi di interesse regionale.

Le spese per consulenze, studi e ricerche sono a carico di apposito capitolo di bilancio, al quale fanno carico altresì le spese per la promozione di convegni nonché quelle attinenti le indagini conoscitive deliberate a norma del Regolamento.

Art. 6

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno si provvede a carico degli stanziamenti previsti nel capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.